



Berna, 20 marzo 2018

## **Dichiarazione di importazione (DI) e interfaccia AS KeTI – informazione per importatori e dichiaranti:**

### **Errori ricorrenti e aiuto per registrare correttamente i dati – dichiarazione non autorizzata**

Partite soggette ad autorizzazione:

per l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'interfaccia AS KeTI sono importanti la voce di tariffa e il Paese speditore. I dati delle partite soggette ad autorizzazione vengono confrontati elettronicamente.

L'obbligo di autorizzazione nella DI deve essere registrato nel modo seguente:

- codice di assoggettamento al permesso «permesso obbligatorio»
- genere del permesso 11 (permesso singolo elettronico) o 12 (permesso generale elettronico)
- autorità preposta alle autorizzazioni (codice dell'ufficio emittente) 26 – USAV-Altri

Quest'obbligo di autorizzazione deve essere dichiarato per le seguenti partite:

- animali e merci di origine animale provenienti da un Paese terzo (Stato speditore) importati direttamente in Svizzera:
  - determinate voci di tariffa sono completamente soggette a questo obbligo, altre solo in parte.  
Spetta al dichiarante dichiarare correttamente la merce parzialmente soggetta a questo obbligo. Per quanto riguarda il codice di assoggettamento al permesso occorre decidere tra «permesso obbligatorio» o «esente da permesso secondo dichiarante».
  - A seconda del caso lo sdoganamento veterinario di confine avviene presso un posto d'ispezione frontaliere della Svizzera (aeroporto di Ginevra e Zurigo) oppure dell'UE/AELS (porto di Amburgo, porto di Rotterdam, aeroporto di Francoforte, aeroporto di Parigi Roissy-Charles-de-Gaulle ecc.).
  - Gli animali e le merci provengono direttamente da un Paese terzo oppure sono originari dell'UE/AELS o della Svizzera (esempi: merce resa, disbrigo in un Paese terzo).
  - Numero del DVCE (es.): CVEDA.DE.2017.0001245 o CVEDP.NL.2017.0004587
    - Registrazione in e-dec: A.DE.2017.0001245 o P.NL.2017.0004587
  - Partite di campioni commerciali e campioni di laboratorio con autorizzazione dell'USAV. Queste partite devono giungere obbligatoriamente per via aerea diretta; gli aeroporti sono indicati nell'autorizzazione:
    - Registrazione del numero di autorizzazione in e-dec: Es. 145/17:
  - Le merci nelle spedizioni di pacchi postali destinate a privati per uso personale (purché la merce sia ammessa all'importazione):
    - Registrazione in e-dec: 2630/03
- Gli animali a unghia fessa e il pollame provenienti dall'UE/AELS (Paese speditore) in Svizzera.
  - Formato del certificato TRACES (esempio): INTRA.DE.2017.0001245
  - Registrazione in e-dec: A.DE.2017.0001245

Di conseguenza, vale quanto segue:

- gli animali diversi dagli animali a unghia fessa e dal pollame con spedizione proveniente dall'UE/AELS.
- Le merci di origine animale con spedizione dall'UE/AELS
  - ➔ devono essere dichiarate nella DI come «non soggetto all'obbligo del permesso».
  - ➔ se deve essere dichiarato un obbligo di autorizzazione per altri motivi (p. es. CITES), è eventualmente pertinente il codice «permesso obbligatorio» ma non nella suddetta combinazione di tipo di autorizzazione 11 o 12 e autorità preposta all'autorizzazione 26.
- In questo caso si può trattare di merce proveniente dall'UE/CH.
- In questo caso si può trattare di merce proveniente da un Paese terzo. La merce è stata importata per motivi veterinari nell'UE e nel frattempo si trovava presso un indirizzo dell'UE/AELS (deposito franco doganale, deposito centrale, intermediario ecc. con o senza successiva trasformazione).
  - ➔ Dopo questa permanenza la spedizione è partita da questo indirizzo per giungere in Svizzera.

Capitolo doganale	Descrizione	Paese di spedizione	Paese di provenienza
01, 03	Tutti gli animali vivi	Paese terzo	Paese terzo, UE/AELS, CH
02, 03, 04, 05 15-97	Merci di origine animale Merce con componenti di origine animale	Paese terzo	Paese terzo, UE/AELS, CH
0102, 0103, 0104	Animali a unghia fessa	UE, AELS	Paese terzo, UE/AELS, CH
0105	Pollame	UE, AELS	Paese terzo, UE/AELS, CH

Basi:

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi ([RS 916.443.10 OITE-PT](#))

Articoli 24a e 79a

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia ([RS 916.443.11 OITE-UE](#))

Articoli 13 e 34

### **Errori commessi finora nella DI attraverso esempi e registrazioni corrette**

1. Partite con animali a unghia fessa/pollame con spedizione proveniente dall'UE  
Errore: registrazione del numero DVCE A.DE.2017.0000000 (o simili)  
Correzione: registrazione del numero di certificato TRACES nel formato corretto  
Esempio: A.DE.2017.1234567  
Nota: il certificato riporta il numero INTRA.XX.201x.00xxxxx, nel quale XX indica l'abbreviazione del Paese e x sta per l'anno e il numero.
2. Partite con merci con spedizione proveniente dall'UE  
Errore: dichiarato come «permesso obbligatorio» e registrazione del numero DVCE P.DE.2017.0000000 (o simile)  
Correzione: dichiarare come non soggette all'obbligo del permesso
3. Le partite di merci con spedizione proveniente da un Paese terzo, sdoganamento veterinario di confine presso il porto di Rotterdam  
Errore: registrazione del numero DVCE P.CH.2017.0021335 (o altri)  
Correzione: registrazione del numero TRACES reale DVCE nel formato P.NL.2017.1234567

Nota:

il DVCE è stato rilasciato dal Servizio veterinario di confine dei Paesi Bassi. P sta per Product.

4. Partite di merci con spedizione proveniente da un Paese terzo, sdoganamento veterinario di confine presso l'aeroporto di Francoforte  
Errore: registrazione del numero DVCE **P.DE.2017.0000000** (o altri)  
Correzione: registrazione del numero TRACES reale DVCE nel formato **A.DE.2017.1234567**  
Nota: A sta per Animal.
5. Partite soggette ad autorizzazione  
Errore: selezione sbagliata del genere del permesso  
Correzione: selezionare il genere del permesso e l'autorità pertinenti
  - a. 11: permesso singolo elettronico pertinente per
    - i. certificato Traces (animali a unghia fessa e pollame dall'UE/AELS)
    - ii. numero DVCE (animali e merci da Paesi terzi)
    - iii. autorizzazione individuale USAV (campioni di laboratorio/campioni commerciali da Paesi terzi secondo l'autorizzazione valida fino a 3 mesi dalla data di emissione)
  - b. 12: permesso generale elettronico pertinente per
    - i. autorizzazione individuale USAV (campioni di laboratorio, campioni commerciali da Paesi terzi secondo l'autorizzazione valida fino alla fine dell'anno civile)
    - ii. autorizzazione generale dell'USAV (spedizioni postali e pacchi a privati per uso personale)
  - c. 26: USAV-Altri
6. Partite soggette ad autorizzazione per altri motivi  
Errore: selezione errata del genere del permesso e dell'autorità preposta all'autorizzazione  
Correzione: selezionare il genere e l'autorità pertinente (diverso da quanto indicato al punto 5 a-c)
7. Diversi DVCE con merci/animali con la stessa voce di tariffa in una DI  
Errore: una DI con una posizione della merce identica su diversi DVCE  
Principio: un DVCE = una DI  
Correzione: per ogni DVCE registrare una DI (> 1 DVCE è possibile se le posizioni delle merci non sono identiche, max. 6 cifre della voce di tariffa).
8. Registrazione errata del numero di autorizzazione (formato errato)  
Correzione: inserire il numero corretto (DVCE, autorizzazione USAV, certificato TRACES) riferito alla partita e nel formato corretto.  
Esempi:  
DVCE: P.CH.2018.0000123 o A.CH.2017.0001578  
Autorizzazione USAV: 157/17  
Certificato TRACES: A.DE.2017.0001245

**Le seguenti registrazioni non sono autorizzate e sono punibili:**

1. Dichiarazione di importazione anticipata con modalità di trasporto errata (non via aerea) se il DVCE del Servizio veterinario di confine di Ginevra o di Zurigo non è ancora convalidato (DVCE: stato non valido).
2. DI con modalità di trasporto errata (non via aerea) e superamento della quantità. Il DVCE è stato emesso dal SVC GE o ZH. La partita deve essere giunta a destinazione per via aerea, altrimenti il SVC svizzero non rilascia il DVCE.
3. Campioni commerciali e campioni di laboratorio con autorizzazione USAV che non giungono a destinazione per via aerea diretta tramite Basilea, Ginevra o Zurigo.

**Altri punti importanti:**

Per motivi di polizia epizootica il traffico sostitutivo del trasporto aereo per mezzo di autocarri non può essere gestito alla stregua di quello per via aerea.

Esempio: una partita proveniente da un Paese terzo che presso l'aeroporto di Francoforte viene caricata su un camion verso Zurigo in sostituzione del trasporto aereo, prima del trasporto deve essere controllata presso il Servizio veterinario di confine di Francoforte ai fini dell'emissione di un DVCE.

Se per le partite non trasportate per via aerea nella verifica della DI l'AS KeTI riconosce errori a livello di contenuto, viene generata automaticamente una notifica all'ufficio veterinario cantonale competente per l'azienda di destinazione (Consignee secondo la DI), il quale ordina eventuali misure.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria USAV  
Affari internazionali